

# STATUTO REGIONE UMBRIA



## ARTICOLO 1

1. L'Umbria è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la Carta Costituzionale. La città di Perugia è il capoluogo della Regione.

## TITOLO I ORGANI DELLA REGIONE

### ARTICOLO 2

1. Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

## ASSEMBLEA REGIONALE

### ARTICOLO 3

1. L'Assemblea regionale è costituita da venti deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.

7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

#### **ARTICOLO 4**

1. L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

#### **ARTICOLO 5**

1. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione Umbria.

#### **ARTICOLO 6**

1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

#### **ARTICOLO 7**

1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

#### **ARTICOLO 8**

1. Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblée legislative dello Stato.
3. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblée legislative.
4. Tale Commissione indice le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione della Repubblica o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

#### **ARTICOLO 9**

1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

## **PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE**

### **ARTICOLO 10**

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l'eventuale incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

### **ARTICOLO 11**

1. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

## **TITOLO II**

### **FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE**

### **ARTICOLO 12**

1. L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

### **ARTICOLO 13**

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a cinque, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione umbra.
2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di

legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
4. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

#### ARTICOLO 14

1. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

#### ARTICOLO 15

1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

#### ARTICOLO 16

1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
  - a) agricoltura e foreste;
  - b) bonifica;
  - c) usi civici;
  - d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
  - e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
  - f) urbanistica;
  - g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
  - h) miniere, cave, torbiere, saline;
  - i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
  - l) pesca e caccia;
  - m) pubblica beneficenza ed opere pie;
  - n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
  - o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
  - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
  - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
  - r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
  - s) espropriazione per pubblica utilità;
  - t) polizia locale e regionale.

#### ARTICOLO 17

1. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
2. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

#### **ARTICOLO 18**

1. L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

#### **ARTICOLO 19**

1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
  - a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
  - b) igiene e sanità pubblica;
  - c) assistenza sanitaria;
  - d) istruzione media e universitaria;
  - e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
  - f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
  - g) annona;
  - h) assunzione di pubblici servizi;
  - i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

#### **ARTICOLO 20**

1. Il presente Statuto è sottoposto a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

#### **ARTICOLO 21**

1. L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

#### **ARTICOLO 22**

1. L'Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il successivo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
2. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

### **FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELLA GIUNTA REGIONALE**

#### **ARTICOLO 23**

1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

#### **ARTICOLO 24**

1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

#### **ARTICOLO 25**

1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

### **TITOLO III ORGANI GIURISDIZIONALI**

#### **ARTICOLO 26**

1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Umbria le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
4. I Procuratori della Corte dei Conti provinciali dispongono di reparti interforze di polizia per la verifica della contabilità dei Comuni della Regione Umbria.
5. L'esito delle verifiche è trasmesso al Presidente della Regione per gli interventi di competenza.
6. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

#### **ARTICOLO 27**

1. È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
3. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

#### **ARTICOLO 28**

1. L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
  - delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
  - delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

#### **ARTICOLO 29**

1. L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni di cui al presente Statuto, posti in stato di accusa dall'Assemblea regionale.

### **ARTICOLO 30**

1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 26 e 27 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

### **ARTICOLO 31**

1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti all'Alta Corte.

### **ARTICOLO 32**

1. L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

### **ARTICOLO 33**

1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 26, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

## **TITOLO IV FUNZIONI E COMPITI DI POLIZIA**

### **ARTICOLO 34**

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica provvede, quale autorità politica regionale di pubblica sicurezza, il Presidente della Regione a mezzo della polizia regionale, che dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.
2. In tale contesto la Regione umbra si munirà di una normativa sulla sicurezza civica, in sostituzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di epoca fascista, tuttora in vigore.
3. Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente della Regione e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
4. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari e degli Ufficiali di polizia dello Stato e delle forze armate.
5. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

**TITOLO V**  
**PATRIMONIO E FINANZA**

**ARTICOLO 35**

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

**ARTICOLO 36**

1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

**ARTICOLO 37**

1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

**ARTICOLO 38**

1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto, che verserà alla Regione il 30% del loro importo.

**ARTICOLO 39**

1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

**ARTICOLO 40**

1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico concordato, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

**ARTICOLO 41**

1. La Regione Umbria, attesa la sua particolare posizione geografica, senza porti marini, e la rilevanza internazionale dei suoi molteplici luoghi santi, è zona franca, con uno speciale regime doganale.
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.



#### **ARTICOLO 42**

1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. È istituita la Banca Libera dell'Umbria, che ha il compito di:
  - stampare una moneta complementare a corso libero;
  - distribuirla su tutto il territorio regionale agli aventi diritto;
  - vigilare sulla sua corretta distribuzione;
  - gestire i relativi movimenti finanziari sotto l'alto controllo del Governo regionale e della competente Commissione regionale;
  - destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni u m b r e , dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo di tutti gli introiti relativi alle visite dei luoghi sacri.

#### **ARTICOLO 43**

1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

### ***Disposizioni finali***

#### **ARTICOLO 44**

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum regionale.

#### **ARTICOLO 45**

1. Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dall'Alto Commissario dell'Umbria, dal Governo dello Stato e dalla Giunta regionale, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.